



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 46/19

OGGETTO: Circolazione stradale.

Veicoli - Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

D.M. 28 febbraio 2019 ⁽¹⁾ recante “*Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”.

Aggiornamento della Monografia in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Con il decreto 20 maggio 2015 era stata disciplinata la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, nonché, in virtù del rinvio operato dall'art. 114, comma 3, C.d.S., delle macchine operatrici.

In considerazione delle difficoltà organizzative e tecniche per l'attuazione dei controlli sui veicoli oggetto di revisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui all'oggetto, ha prorogato le scadenze già previste dal D.M. 20.05.2015.

Ferma restando la periodicità quinquennale dei controlli di revisione, le nuove scadenze previste dal decreto sono indicate nel prospetto di seguito riportato.

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Immatricolate entro il 31.12.1983.	Revisione entro il 30.06.2021.
Immatricolate dal 01.01.1984 al 31.12.1995.	Revisione entro il 30.06.2022.
Immatricolate dal 01.01.1996 al 31.12.2018.	Revisione entro il 30.06.2023.
Immatricolate dal 01.01.2019.	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Al fine di adeguare i contenuti della monografia in materia di revisione periodica dei veicoli, la stessa è aggiornata con le nuove disposizioni introdotte dal decreto in oggetto ed è reperibile alla pagina Intracom: Polizia Municipale/Intranet POLIZIA MUNICIPALE/Monografie.

Si allegano, alla presente, le pagine aggiornate relative agli artt. 111 e 114 C.d.S. del prontuario in dotazione.

ML/CC

Addì, 25/06/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

(1) In G.U. n. 144 del 21.06.2019.

ART. 111 C.d.S. – REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONE.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p>Omessa revisione.</p> <p>⊙ circolava, su strada, senza aver sottoposto la macchina agricola indicata alla prescritta visita di revisione.</p> <p>Art. 111 comma 6.</p>	<p>€ 87,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 60,90</p>	<p>▪ Ritiro carta di circolazione (invio D.T.T.)</p>		<p>La revisione generale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, è stata disposta con decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal D.M. 29 febbraio 2019, al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.</p> <p>Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui sopra, o in occasione di incidente stradale che abbia provocato gravi danni al veicolo, il D.T.T. può ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.</p>
<p>La revisione generale è disposta con periodicità di cinque anni per le macchine agricole di cui all'art. 57 C.d.S., sotto elencate:</p> <p>a) macchine agricole così come definite nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i. (Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori);</p> <p>b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;</p> <p>c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 1,5 tonnellate e con m.c.p.c. inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.</p> <p>Per quanto riguarda le macchine agricole in circolazione, l'art. 6 del decreto dispone che le stesse, sono sottoposte alla revisione generale entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella sotto riportata e, successivamente, ogni cinque anni secondo il mese della precedente revisione;</p>					
Macchine agricole e operatrici		Tempi			
Immatricolate entro il 31.12.1983.		Revisione entro il 30.06.2021.			
Immatricolate dal 01.01.1984 al 31.12.1995.		Revisione entro il 30.06.2022.			
Immatricolate dal 01.01.1996 al 31.12.2018.		Revisione entro il 30.06.2023.			
Immatricolate dal 01.01.2019.		Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.			

CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE OPERATRICI - ART. 114 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Autorizzazione non al seguito.</i></p> <p>Circolava con la macchina operatrice eccezionale indicata, senza avere al seguito l'autorizzazione.</p> <p>Art. 114 commi 3 e 7 e art. 104 comma 12.</p>	NON AMMESSO Art. 202/3bis			<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni</p> <p>Annotare sul verbale che si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all'esibizione dell'autorizzazione.</p> <p>La presente ipotesi sanzionatoria è norma speciale rispetto all'art. 180 e ne esclude, quindi, l'applicabilità.</p> <p>Nel caso di ripresa del viaggio senza aver esibito l'autorizzazione si applica l'art. 180, c. 8.</p>
	<p><i>Targa.</i></p> <p>Circolava alla guida della macchina operatrice semovente indicata priva della targa contenente i dati di immatricolazione.</p> <p>Art. 114 commi 4 e 7 e art. 113 comma 1.</p>	NON AMMESSO Art. 202/3bis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermo amministrativo mesi 3 		<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p> <p>In caso di reiterazione si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo.</p>
	<p><i>Macchine operatrici trainate.</i></p> <p>⊙ circolava trainando una macchina operatrice priva della speciale targa di immatricolazione.</p> <p>Art. 114 commi 4 e 7 e art. 113 comma 3.</p>	NON AMMESSO Art. 202/3bis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermo amministrativo mesi 3 		<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p>
	<p><i>Omessa revisione.</i></p> <p>⊙ circolava, su strada, senza aver sottoposto la macchina operatrice indicata alla prescritta visita di revisione.</p> <p>Art. 114 commi 3 e 7 e art. 111 comma 6.</p>	NON AMMESSO Art. 202/3bis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritiro carta di circolazione (invio <u>D.T.T.</u>) 		<p>La revisione generale è disposta con periodicità di cinque anni per le macchine operatrici di cui all'art. 58 C.d.S..</p> <p>Per quanto riguarda le macchine operatrici in circolazione, vds. la tabella di cui all'art. 111 C.d.S.</p> <p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p>